



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE (DPC024)****Ufficio Tecnico per la Pianificazione risorsa idrica**

Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/364673 - Fax 0862/364732

pec: gestioneacque.lpp@pec.regione.abruzzo.itProt. RA / 239266L'Aquila, 22 SET. 2015

Agli

Enti di Governo dell'Ambito

Aquilano

atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

Marsicano

atomarsicano@pec.atoabruzzo.it

Peligno-Alto Sangro

atopeligno@pec.atoabruzzo.it

Ai

Comuni di

ex (ATO 1)

Castel del Monte (AQ)

protocollo.comune.castedelmonte@legalmail.it

Rocca di Cambio (AQ)

ufficiofinanziario.roccadicambio@legalmail.it

Barete (AQ)

ragioneria.barete@legalmail.it

Calascio (AQ)

comune.calascio@pec.comune.calascio.aq.it

Campotosto (AQ)

protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

Capestrano (AQ)

demografici.capestrano@legalmail.it

Capitignano (AQ)

comune.capitignano@postacert.it

ex (ATO 3)

Alfedena (AQ)

comune@pec.comune.alfedena.aq.it

Anversa degli Abruzzi (AQ)

comunedianversa@pec.it

Barrea (AQ)

comune.barrea@pec.it

Rocca Pia (AQ)

comune.roccapia@pec.arc.it

Scontrone (AQ)

comunesccontrone@pec.it

Villetta Barrea (AQ)

comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

ex (ATO 4)

Corvara (PE)
info@pec.comune.corvara.pe.it

Sant'Eufemia a Maiella (PE)
info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it

ex (ATO 5)

Fano Adriano (TE)
protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it

ex (ATO 6)

Guilmi (CH)
comune.guilmi@pec.it

Roio del Sangro (CH)
comuneroio@pec.mediosangro.it

Ai

Soggetti Gestori del S.I.I.
Gran Sasso Acqua S.p.A.
gsacqua@legalmail.it

C.A.M. SpA
cam@pec.cam-spa.net

SACA SpA
presidenza.saca@pec.it

ACA Spa
aca.direzionegenerale@pec.it

Ruzzo Reti SpA
protocollo@ruzzocert.it

SASI SpA
sasispa@legalmail.it

e, p.c. Agli

**Enti di Governo d'Ambito
Pescarese**
ato.pescara@pec.it

Teramano
info@pec.ato5teramo.it

Chietino
atochietino@pec.atoabruzzo.it

e, p.c. Al

**Sottosegretario alla Presidenza
(arch. Mario Mazzocca)**
mail: mario.mazzocca@regione.abruzzo.it

e, p.c. Al

Direttore Dipartimento OO.PP.
S E D E

OGGETTO: Gestioni autonome esistenti nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Riscontro nota Prot.n.334/AQ/MARS/PEL del 17.08.2015.



In relazione al quesito posto dagli Enti di Governo d'Ambito in indirizzo si riporta di seguito un breve resoconto delle modifiche normative che hanno portato all'abrogazione del comma 5 dell'art. 148 del dlgs 152/2006:

- Il comma 5 dell'art. 148 (*Autorità d'ambito territoriale ottimale*) del dlgs 152/2006 come sostituito dall'art. 2, comma 14, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 prevedeva:

“5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.”
- La L. 23-12-2009 n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) introduceva l'art. 2. (*Disposizioni diverse*) che al comma 186 prevede:

“Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:”lett. e) *soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto*¹.
- L'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 introduce dopo il comma 186, di cui al precedente punto, il seguente comma:

“186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
- Con L.R. n.9 del 12.04.2011 la Regione Abruzzo ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito nominando, tra l'altro, un Commissario Unico Straordinario a garanzia di continuità delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito Abruzzesi.
- Il termine di cui al comma 186bis è stato prorogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 fino al **31 dicembre 2011**.
- La nota U.prot. GAB - 0001477/UL del 26/01/2012 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare precisava “*Tutto ciò considerato va altresì puntualizzato che l'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta abrogato dall'art. 12 del*

¹ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. e), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42

DPR n. 168/2010 (art. 23-bis, comma 10, lett. m), del dl 112/2008, conv. dalla l.n. 133/2008²), sicché – sulla scorta del decisum della Sezione regionale di controllo abruzzese – la disposizione di qua deve reputarsi tuttora vigente, e di conseguenza deve ritenersi ammessa la gestione diretta del servizio idrico integrato, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio di comunità montane, previa valutazione di convenienza economica del servizio in tale forma, e con il consenso dell’Autorità d’Ambito competente. Infine, non vi sono ragioni per ritenere che il quadro normativo, per come sopra interpretato, sia per quanto qui interessa mutato dopo e per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, nonché dalla successive modificazioni”.

- la L. 24 febbraio 2012, n. 14, che ha convertito, con modificazioni il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, all'art. 13, *Proroga di termini in materia*, comma 2, ha stabilito *“Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.”*
- L'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha inserito all'art. 147 del dlgs 152/2006 il seguente comma *“2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.”*
- La Corte Costituzionale con Sentenza 32/2015 ha chiarito censurando la Legge Regionale della Regione Liguria che *“È utile rammentare che il comma 5 del richiamato art. 148 è una disposizione che «**attiene alla tutela dell’ambiente**, con prevalenza rispetto alla materia dei servizi pubblici locali, perché giustifica la possibilità di deroghe all’unicità della gestione del servizio sul piano soggettivo, in ragione dell’elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane», per cui **nella competenza legislativa esclusiva dello Stato**Tanto premesso, non può ritenersi che la previsione regionale censurata sia rispettosa della opzione derogatoria successivamente dettata dal legislatore statale in materia di gestione autonoma del SII, sia sotto il profilo dell’individuazione dei Comuni ai quali tale facoltà è concessa (venendo ampliata, nella disposizione regionale, la platea ai comuni «con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti» a fronte dei Comuni «con popolazione fino a 1.000 abitanti» previsti dal 5 comma dell’art. 148 e dal novellato comma 2-bis dell’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006) sia per quanto concerne il «previo consenso della Autorità d’ambito competente», previsto dalla legge statale e non già dalla norma regionale in scrutinio.*

² Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, a decorrere dal 21 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del medesimo D.P.R. 113/2011.



Alla luce di tali premesse, nonché del principio di unicità della gestione del Servizio idrico Integrato confermato dalle modifiche introdotte alla Parte Terza del d.lgs 152/2006 dal cd decreto Sblocca Italia (DL 133/2014 conv. In L. 164/2014) ne consegue che:

- a) l'art. 2, comma 186-bis ha abrogato l'art. 148 del dlgs 152 a decorrere dal **31 dicembre 2012**, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14;
- b) la possibilità di gestione diretta del Servizio Idrico Integrato in deroga, prevista, dallo Stato per competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, solo per i Comuni fino a 1.000 abitanti, ricadenti in una comunità montana, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo d'Ambito ai sensi dell'art. 7 del dl 133/2014 convertito in legge 164/2014) non è più consentita a seguito di tale abrogazione **a partire dal 1 gennaio 2013**;
- c) il comma 2bis dell'art. 147 del dlgs 152/2006 come inserito dall'art. 7 del DL 133/2014 convertito in L. 164/2014 è quindi da intendersi nel senso che sono fatte salve solo le gestioni conformi all'art. 148 comma 5 assentite dall'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo d'Ambito) prima dell'intervenuta abrogazione di tale articolo.

Si conferma pertanto per i Comuni in indirizzo, già diffidati con provvedimento Prot.n. RA/80133 del 26.03.2015 e per il Comune di S.Eufemia a Maiella con Prot. n.RA/41119 del 17.02.2015, che gli stessi sono obbligati a conferire la gestione del Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore individuato dall'Ente di governo d'Ambito (già Ente d'Ambito) competente, qualora non dispongano del consenso di cui al comma 5 dell'art. 148 espresso anteriormente al 1 gennaio 2013.

Al riguardo si deve altresì segnalare ai Comuni in indirizzo quanto prevede l'art. 153 comma 1³ del dlgs 152/2006 come modificato dall'art. 7 del DL 133/2014 convertito in L. 164/2014 in caso di mancato trasferimento delle infrastrutture idriche al soggetto gestore.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio SALVI

Il Dirigente del Servizio
Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO

³ Dlgs 152/2006 ART. 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.